



COMUNE DI ROCCA SUSELLA
Provincia di Pavia

N. 9 Reg. Del.
del 30/04/2013

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L'anno **duemilatredici**, addì **trenta**, del mese di **aprile**, alle ore **20** e minuti **30**, nella sede comunale

Prevvia notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione Straordinaria ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As
BARZON Pierluigi	P		AMBROSINI Emma	P	
ANTONINETTI Alberto	P		ANTONINETTI Egidio		A
BONELLI Erika Flora	P		STURLA Luciano	P	
STURLA Pierangelo		A	STRINGA Giampiero	P	
TORLASCO Giorgio	P		MEISINA Carlo		A
PASTURENSI Luigi		A	SACCARDI MONTAGNA Tiziana		A
ZACCARIA Stefano	P				
Totale Presenze				8	
Totale Assenze					5

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa LANZARO Mariarosaria.

Il Sig. BARZON Pierluigi - Sindaco Assunta la presidenza del Consiglio Comunale e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno e meglio evidenziata nell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra l'argomento iscritto all'ordine del giorno e dà la parola al Segretario Comunale, dott.ssa Mariarosaria Lanzaro, affinché illustri le caratteristiche della Centrale di Committenza. Al termine dell'esposizione è dichiarata aperta la discussione;
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rocca Susella fa parte della Comunità Montana dell'Oltrepo Pavese;
- le Comunità Montane, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 "sono unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani ... per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali";
- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 dispone che " i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi;
- la Comunità Montana dell'Oltrepo pavese, nel corso degli anni, ha progressivamente assunto la gestione di servizi di competenza comunale e/o di livello comprensoriale in materia di servizi culturali, sociali, protezione civile, Sportello Unico per le attività produttive, sistema informativo territoriale, viabilità, tutela ambientale;
- l'art.33, co.3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall'art.23, co. 4 della L. 214/2011, poi modificato con la legge n. 135/2012, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l'obbligo (con decorrenza dal 1/4/2013) di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- nel territorio della Comunità Montana tutti i Comuni partecipanti hanno popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

RILEVATO che in base alla normativa relativa alla gestione associata obbligatoria dei servizi (la L.R. 19/2008, il D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, il D.L. 216/2011 convertito in legge n. 14/2012 e la L. 135/2012) appare opportuno affidare la gestione associata del Servizio di Centrale unica di Committenza, in capo alla Comunità Montana;

CONSIDERATO

- che è stato predisposto uno schema di convenzione che tiene conto della complessità e delicatezza di tale servizio, che comporta la necessità di adeguare le risorse umane e materiali dell'Ufficio Tecnico della C.M. in rapporto al numero di enti che intenderanno aderire alla convenzione – ed al conseguente carico di lavoro
- (con utilizzo dell'apporto di dipendenti già in servizio presso gli enti convenzionandi);
- che in applicazione della suddetta convenzione saranno potranno essere definiti degli ulteriori e più puntuali accordi con gli enti che aderiscono al servizio associato;

VISTA la bozza di convenzione allegata alla presente e costituente parte integrante e sostanziale della stessa;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del dec. D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. dei responsabili dei servizi interessati;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, la bozza di convenzione tra Comunità Montana dell'Oltre Po pavese ed il Comune di Rocca Susella avente ad oggetto l'istituzione di un'unica centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 bis del dec. Lgs. 163/2006 e s.m.i, nel testo allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione fra la Comunità Montana ed il Comune di Rocca Susella, come dall'allegato schema di convenzione (allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. **DI DEMANDARE** alla C.M. Oltrepò Pavese l'onere di presentare, ove sia possibile, la candidatura in Regione Lombardia al finanziamento della gestione associata secondo le normative vigenti.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa nei modi di legge

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere.

Allegato "A" alla deliberazione di C.C. n. ... del

**CONVENZIONE FRA COMUNITÀ MONTANA OLTREPO' PAVESE ED IL
COMUNE DI ROCCA SUSELLA PER LE FUNZIONI DI CENTRALE DI
COMMITTENZA.**

Tra la COMUNITA' MONTANA OLTREPO' PAVESE, rappresentata dal
Presidente pro-tempore Sig., autorizzato con delibera
assembleare n.

..... del/...../, esecutiva

E

LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI di seguito indicate:

COMUNE DI _____, rappresentato dal Sindaco pro
tempore

_____, autorizzato con delibera del C.C. n. del
...../...../2013
esecutiva,

COMUNE DI _____, rappresentato dal Sindaco pro
tempore

_____, autorizzato con delibera del C.C. n. del
...../...../2013
esecutiva,

.....

.....

P R E M E S S O

CHE le Comunità Montane, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 “sono unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni Montani ... per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali”;

CHE l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE l’art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 dispone che “ i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi;

CHE la Comunità Montana sta procedendo ad associare la funzione fondamentale relativa all’organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, nella quale sono ricompresi i servizi dell’Ufficio Tecnico;

CHE la Comunità Montana nel corso degli anni ha man mano assunto la gestione di servizi di competenza comunale e/o di livello comprensoriale in materia di servizi culturali, sociali, protezione civile, Sportello Unico per le attività produttive, sistema informativo territoriale, tutela ambientale;

CHE nel corso degli anni si è provveduto a realizzare interventi di progettazione in ambito naturalistico-forestale ed in particolare progettazioni di interesse agro-silvo-pastorale, campo in cui è richiesta un’alta specializzazione;

CHE l’art.33, co.3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall’art. 23, co. 4 della L. 214/2011, poi modificato con la L. n. 135/2012, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l’obbligo (con decorrenza dal 1/4/2013) di affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;

CHE nel territorio della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese tutti i Comuni hanno popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

CHE ai sensi della nuova normativa intervenuta nell’ambito della gestione dei servizi associati, la L.R. 19/2008, il D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, il D.L. n. 216/2011, convertito in L. n. 14/2012 e la L. n. 135/2012, è opportuno provvedere e disciplinare la gestione associata del Servizio Centrale di Committenza, in capo alla Comunità Montana;

CHE pertanto é opportuno stipulare la convenzione tra la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese (di seguito indicata come Comunità Montana o C.M.) ed i Comuni deleganti (di seguito indicati come Comuni o Amministrazioni Comunali);

CHE pare opportuno predisporre una convenzione, che tenga tenuto conto della complessità e delicatezza di tale servizio, che comporta la necessità di adeguare le

risorse umane e materiali dell'Ufficio tecnico della C.M. in rapporto al numero di enti che intenderanno aderire alla convenzione – ed al conseguente carico di lavoro - (con utilizzo dell'apporto di dipendenti già in servizio presso gli enti convenzionandi);

CHE in applicazione della presente convenzione potranno essere definiti specifici accordi con gli enti aderenti per definire in maniera più puntuale il funzionamento del servizio associato della centrale di committenza;

CHE i compiti affidati all'unica centrale di committenza degli appalti rientrano tra le funzioni fondamentali da svolgere obbligatoriamente in forma associata da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità Montane e quindi il loro svolgimento attraverso la Comunità montana costituirà un'attuazione anticipata del più esteso obbligo di svolgere in forma associata tutte le funzioni fondamentali entro l'anno 2014;

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 Disposizioni generali- Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 Oggetto della convenzione – con la presente convenzione si intende istituire presso la Comunità Montana dell'Oltrepà Pavese il servizio associato di centrale di committenza.

ART. 3 Adesione - Il Comune di intende aderire alla presente convenzione e conferisce alla Comunità Montana le funzioni di Servizio Centrale di Committenza (ACRONIMO SCC), ai sensi dell' art. 33 c. 3 bis del D.Lgs n. 163/2006.

La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara (compresi i cottimi), senza eccezione né per i casi di urgenza, né in relazione al valore modesto delle gare. Restano invece esclusi dalla gestione associata i procedimenti di acquisizione dei lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse nei confronti di un solo operatore o per l'acquisizione in economia mediante trattativa diretta entro le soglie previste dai singoli enti.

ART. 4 Competenza dei Comuni - Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo), salvo espressa delega anche per questa ultima fase che potrà comprendere anche la stipula del contratto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

- a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006;
- b. le attività di individuazione delle opere da realizzare;
- c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d. l'adozione della determina a contrarre;
- e. la trasmissione del codice unico di progetto CUP;
- f. la stipula del contratto d'appalto;
- g. l'affidamento della direzione dei lavori;
- h. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- i. la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
- l. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- m. la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs n. 163/2006.

L'ente aderente potrà avvalersi del supporto della Centrale di Committenza nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta).

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la SCC riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.

Restano a carico dell'Ente aderente l'anticipazione delle spese eventualmente necessarie alla pubblicazione degli atti di gara, che verranno rimborsate dall'aggiudicatario entro il termine di legge di sessanta giorni dall'aggiudicazione (legge 221/2012 di conversione del d.l. n. 179/2012) e le spese relative al versamento del contributo dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ART. 5 Competenza della Centrale di Committenza - La Comunità Montana nello svolgere le funzioni di Servizio Centrale di Committenza, ai sensi dell' art. 23 c. 4 del D.L. 201/2011 (L 214/2011) cura la gestione delle procedure di gara; in particolare nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara, più precisamente:

- a) Verifica con l'ente aderente (Comune di.....) la corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la

piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;

b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;

c) Verifica la corretta redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) Verifica la corretta redazione del capitolato speciale;

e) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;

f) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

g) predispone le procedure per acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG)

h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

i) nomina la commissione;

l) provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva,

m) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

n) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;

o) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

ART. 6 Procedura - Le procedure si svolgeranno come di seguito indicato:

1. Gli enti convenzionati si impegnano a inviare alla centrale di committenza la determinazione a contrattare nella quale sarà prevista la spesa che il Comune dovrà eventualmente sostenere per la pubblicità legale sugli organi d'informazione locale e nazionale allegando la delibera di approvazione del progetto, i documenti tecnico – progettuali, il capitolato speciale di appalto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento o il Documento Unico Valutazioni Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza ed ogni altro documento necessario previsto dal D.Lgs. n. 163/2006.

2. La SCC si impegna entro trenta giorni dalla ricezione della determinazione a contrattare ad attivare la procedura di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro i tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Completata la procedura di aggiudicazione, il SCC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SCC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

4. La SCC consegna all'Ente convenzionato la determinazione di aggiudicazione definitiva, il verbale definitivo di aggiudicazione della gara e tutti gli atti relativi alla procedura.

ART. 7 Commissione di gara – La Commissione di gara viene nominata con apposito atto dalla SCC, avvalendosi, dove possibile, della collaborazione dei dipendenti dei comuni associati e dei rispettivi Responsabili Unici del Procedimento;

ART. 8 Risorse e rapporti finanziari – Il Servizio presso la sede della Comunità Montana ha come Responsabile il Responsabile dell'Unità Operativa preposta per competenza e può comporsi, oltre che del personale dell'ente in particolare dell'intera area tecnica, quale coordinamento tecnico, di esperti in materie ambientali, di esperti in materia urbanistica ed esperti lavori pubblici appartenenti ai comuni aderenti secondo quanto disciplinato in appositi e successivi accordi tra i comuni che aderiscono al servizio.

I rapporti finanziari e la ripartizione delle spese tra la Comunità Montana e i Comuni convenzionati saranno stabiliti da apposita delibera approvata dalle giunte della CMOP e degli Enti convenzionati.

L'utilizzo eventuale di beni e strutture inerenti il servizio di centrale di committenza sarà anch'esso oggetto di successivi accordi.

ART. 9 Richiesta finanziamento regionale – La Comunità Montana si impegna a candidare il progetto di Centrale di Committenza sui bandi regionali per il finanziamento dei servizi associati. L'eventuale finanziamento da parte della Regione Lombardia potrà essere utilizzato dalla Comunità Montana per abbattere i costi gestori da parte dei Comuni e Comunità Montana.

ART. 10 Consultazioni e verifiche – Almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo dovessero richiedere il Presidente della Comunità Montana o almeno due Sindaci, sono previsti incontri tra gli enti per le consultazioni, la verifica dei risultati conseguiti e per eventuali proposte migliorative del servizio.

ART. 11 Durata della convenzione- La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente; il comune aderente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento.

ART. 12 Registrazione – La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione sono in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

C O P I A

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE

F.to BARZON Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa LANZARO Mariarosaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Web, ove resterà per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 3/05/2013

Rocca Susella, lì 3/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa LANZARO Mariarosaria

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rocca Susella, lì 3/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa LANZARO Mariarosaria)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Rocca Susella, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE